

BOZZE DI STAMPA

6 novembre 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (1570)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «un livello elevato di sicurezza delle reti» inserire le seguenti: «fondato su soluzione cloud-driven».

1.2

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «relativa architettura» inserire le seguenti: «cloud-driven».

1.3

PAGANO, VITALI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di consentire un adeguamento alle disposizioni di cui alla presente lettera compatibile con la programmazione economica e aziendale, è previsto un periodo transitorio non inferiore a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma».

1.4

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) sono individuati i criteri in base ai quali gli incidenti si considerano avere un impatto sulle reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui alla lettera b)».

1.5

CIRIANI, PETRENGA, LA RUSSA

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)».

Conseguentemente, al comma 6, alinea, dopo le parole: «Con regolamento, adottato» inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)».

1.6

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «adottato su proposta del CISR», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)».

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: «Con regolamento, adottato» inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento, per mezzo di un apposito tavolo di coordinamento dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a)».

1.7

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

Al comma 3, lettera b), n. 4), dopo le parole: «sistemi informativi» aggiungere le seguenti: «e radiotelevisivi».

1.8

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

Al comma 5, sostituire le parole: «almeno biennale» con la seguente: «annuale».

1.9

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dall'aggiornamento dei decreti di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri invia una relazione al Parlamento nella quale riferisce sui cambiamenti intervenuti».

1.10

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

Al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dieci mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.11

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, individuati attraverso criteri predeterminati e definiti nel suddetto regolamento, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di *hardware* e *software* dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. In tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di *hardware* o *software* dallo stesso richieste; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati. Il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma».

1.12

PAGANO, VITALI

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: «imporre», inserire le seguenti: «ai fornitori di cui alla lettera b) del presente comma».

1.13

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 6, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: «imporre» inserire le seguenti: «ai fornitori di cui al comma 2, lettera b)».

1.14

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 6, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, dopo le parole: «imporre condizioni e test di hardware e software» inserire le seguenti: «dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65»;

al quarto periodo, dopo le parole: «all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN;» inserire le seguenti: «in tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software dallo stesso richieste; il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma;»;

all'ultimo periodo, dopo le parole: «sia indispensabile procedere in sede estera» inserire le seguenti: «individuati attraverso criteri predeterminati e definiti nello stesso regolamento.».

1.15

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 6, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «repressione dei reati» inserire le seguenti: «da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici».

1.16

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.17

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo le parole: «ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo;» inserire le seguenti: «i criteri di definizione dell'equivalenza delle suddette misure così come» e sostituire le parole: «ove necessario» con le seguenti: «senza ingiustificato ritardo»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a),» con le seguenti: «dandone comunicazione, per conoscenza, senza ingiustificato ritardo,».*

1.18

PAGANO, VITALI

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,» e dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

1.19

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 10, dopo le parole: «persone giuridiche e nelle imprese» inserire le seguenti: «, nonché della decadenza dagli incarichi ricoperti».

1.20

PAGANO, VITALI

Al comma 11 sopprimere le parole: «od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto,».

1.21

PAGANO, VITALI

Al comma 11 sostituire le parole: «od omette» con le seguenti: «o rifiuta».

1.22

PAGANO, VITALI

Al comma 14 dopo le parole: «la violazione» inserire la seguente: «grave».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

PAGANO, VITALI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

l'articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ne demanda l'attuazione concreta ad una serie di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

l'articolo 3, comma 3 prevede la possibilità di interventi retroattivi su contratti e accordi già in corso di esecuzione finalizzati ad assicurare adeguati livelli di sicurezza, prevedendo anche la sostituzione di apparati o prodotti che risultino inadeguati, il periodo di possibile intervento retroattivo previsto è molto ampio poiché si estende da marzo 2019 ai sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legge in esame;

sia la possibilità di interventi retroattivi prevista dall'articolo 3, comma 3 del decreto in esame, sia gli altri provvedimenti ai quali l'articolo 1 del decreto demanda l'attuazione della normativa relativa al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica possono produrre incertezza nell'attività svolta dagli operatori dei settori interessati, in particolare per quanto attiene al settore degli investimenti e della ricerca;

impegna il Governo

a rispettare i termini di adozione dei provvedimenti attuativi recati dal presente decreto legge, al fine di evitare ricadute negative, dovute alla condizione di incertezza normativa, sull'attività degli operatori dei settori interessati dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

G1.101

PAGANO, VITALI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

l'articolo 1 del provvedimento, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ne demanda l'attuazione concreta ad una serie di provvedimenti attuativi quali tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

detti provvedimenti dovranno, tra le altre, dettare norme e individuare procedure di natura tecnica in grado di produrre un forte impatto sugli operatori del settore. A titolo di esempio si può citare l'individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti che saranno ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dovranno predisporre e aggiornare un elenco di reti,

sistemi informativi e di servizi informatici, oppure le procedure di notifica, da parte degli stessi soggetti, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici, ovvero le procedure, le modalità e i termini in cui alcuni operatori, al ricorrere di determinate condizioni, potranno essere chiamati a sostenere test di *hardware* e *software*;

considerato che il settore tecnologico, telematico e della telecomunicazione richiede agli operatori forti investimenti in innovazione e ricerca,

impegna il Governo:

nella fase di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto in esame ad individuare le forme e le modalità di consultazione degli operatori del settore in ordine alla definizione degli aspetti più tecnici della normativa attuativa.

G1.102

PARRINI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame punta a contrastare efficacemente la pervasività assunta dalle minacce alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici necessari per l'espletamento di funzioni essenziali dello Stato per scongiurare il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziale, o utilizzo improprio di tali reti, sistemi informativi e servizi informatici che potrebbero determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;

l'articolo 1 del presente decreto definisce la finalità e l'ambito di applicazione del cosiddetto perimetro;

in particolare il comma 4 del citato articolo 1 dispone che all'elaborazione di tali misure di difesa provvedano, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il DIS;

nell'ambito dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati era stato depositato un emendamento finalizzato a rafforzare le misure di difesa con la previsione di istituire un comitato consultivo permanente composto dai rappresentanti del CVCN e dei soggetti obbligati, con funzioni di raccordo delle istanze dei soggetti obbligati e condivisione con le amministrazioni competenti delle migliori prassi in uso da parte di questi ultimi e degli *standard* internazionali;

secondo la previsione del suddetto emendamento il Comitato avrebbe dovuto fornire parere obbligatorio e non vincolante su tutte le questioni riferite al comma 3, lettera b), dell'articolo 1;

purtroppo non è stato possibile approfondire nella maniera dovuta le declinazioni operative contenute nella proposta di modifica;

nonostante l'accoglimento di alcune proposte emendative rimane un vuoto relativo alla mancata previsione di un comitato consultivo in cui rendere formalizzato e trasparente il rapporto anche con gli operatori,

impegna il Governo:

in sede di applicazione delle misure contenute nel presente provvedimento, in particolare in riferimento all'articolo 1, a valutare la possibilità di rendere effettiva la consultazione degli operatori, anche attraverso il ricorso a un apposito tavolo di incontro, al fine di assicurare piena trasparenza e per ottimizzare gli obiettivi della legge stessa.

G1.103

PAGANO, VITALI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

un adeguato livello di difesa cibernetica è indispensabile al fine di tutelare al meglio la sicurezza nazionale in diversi ambiti, da quello della *privacy* dei singoli cittadini a quello economico;

l'istituendo perimetro di sicurezza nazionale cibernetica prevede il coinvolgimento di molteplici organi della pubblica amministrazione,

impegna il governo:

ad individuare gli strumenti e le iniziative, anche di natura normativa, finalizzati ad assicurare un'opportuna formazione tecnica al personale della pubblica amministrazione che sarà destinato ad attività nell'ambito della difesa cibernetica.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

PAGANO, VITALI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, nel limite massimo di 77 unità, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo restando il limite massimo di unità di cui al comma 1, per le posizioni non coperte a seguito delle procedure di cui al medesimo comma, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, il corrispondente numero di unità di personale di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «1» con la seguente: «2»;

all'articolo 6, comma 1, dopo la parola commi sostituire la parola: «1» con la seguente: «2».

2.2

PAGANO, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: «non dirigenziale» inserire le seguenti: «, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica,».

2.0.1

PAGANO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Formazione del personale preposto alla sicurezza cibernetica)

1. Al fine di favorire la formazione tecnica del personale delle strutture preposte ad assicurare la sicurezza nazionale cibernetica ai sensi del presente decreto, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

3. L'attuazione del comma 1 è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.».

2.0.2

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Competitività e sicurezza delle partecipate pubbliche)

1. Al fine di rispondere alle costanti minacce legate al dominio cibernetiche che possono impattare il funzionamento della operatività aziendale, la sua competitività e interesse nazionale, in ottemperanza al percorso da seguire per l'individuazione dei migliori profili professionali, da selezionare per la composizione degli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nelle società partecipate dal MEF, le cui azioni sono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati si individua almeno un componente indipendente con comprovate competenze manageriali e/o scientifiche nel campo della *cyber* sicurezza».

2.0.3

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Censimento dei CISO - Chief Information Security Officer)

1. È operato dalle strutture preposte della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento dei CISO, ovvero dei responsabili della sicurezza delle informazioni dei soggetti pubblici e dal Ministero dello sviluppo economico quello relativo ai soggetti privati. L'attività di censimento viene effettuata dalle strutture competenti al fine di monitorare costantemente le figure che si occupano della sicurezza delle informazioni».

Art. 3

3.1

CIRIANI, PETRENGA, LA RUSSA

Al comma 3, sostituire le parole: «in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento», con le seguenti: «in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento».

3.2

PAGANO, VITALI

Al comma 3 sostituire le parole da: «in data anteriore» fino a: «regolamento» con le seguenti: «in data posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

3.3

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I protocolli di sicurezza dei domini cibernetici e delle reti di trasmissione dati 5G devono essere conformi agli indirizzi europei ed a quelli negoziati e sottoscritti nelle alleanze strategiche e militari alle quali l'Italia aderisce».

Art. 4-bis

4-bis.1

PAGANO, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera a) sopprimere il numero 1);*
 - 2) *alla lettera c), numero 6), sopprimere il capoverso 6.1;*
 - 3) *alla lettera c), numero 10), capoverso «10.1» sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "tempestivamente e per estratto"».*
-